



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

TARANTO

Largo Arcivescovado, n. 17 – tel. 099/4713611 – fax 099/4718288
<http://www.guardiacostiera.gov.it/taranto/Pages/ordinanze.aspx> – e-mail: cp-taranto@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

AI SOLI FINI DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Taranto,

- VISTA** la propria ordinanza n. 153/2003 in data 27.06.2003, con la quale è stata disciplinata l'obbligatorietà del servizio di rimorchio;
- VISTO** il “Regolamento per il servizio di rimorchio negli specchi acquei del Mar Grande e del Mar Piccolo di Taranto e ampliamento ad Ovest di Punta Rondinella”, reso esecutivo con ordinanza n.364/2014 dell’11.09.2014, e, in particolare, il relativo articolo 12, con il quale sono state fissate condizioni e termini di prontezza operativa di n° 2 (due) rimorchiatori, pronti a muovere per qualsiasi evenienza sia di giorno che di notte;
- VISTO** il regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del porto di Taranto, approvato con ordinanza n. 589/2022 in data 11.12.2022;
- VISTA** il decreto n. 88, del 19.09.2025, con cui è stata prorogata la Concessione del Servizio di rimorchio nel porto di Taranto fino al 31.10.25 a favore della Società Rimorchiatori Napoletani S.r.l.;
- VISTA** l'istanza avanzata dall'anzidetta società concessionaria in data 14.01.2025 con pec n 1844, con cui si richiede, in via sperimentale e per le motivazioni ivi addotte, di valutare una eventuale, temporanea “flessibilizzazione” (per i soli ed esclusivi fini di prontezza operativa quali disciplinati dall’articolo 12 della citata ordinanza n. 364 dell’11.09.2014) del servizio di Rimorchio;
- PRESO ATTO** di quanto emerso e recepito nel corso delle riunioni istruttorie di natura tecnica, tenutesi al riguardo, rispettivamente nei giorni 21 Ottobre 2024 e 25 Marzo 2025, con i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, della Corporazione Piloti, della Società Eni,

Acciaierie d'Italia in Amministrazione Straordinaria e società concessionaria stessa del servizio di rimorchio, in ordine alla possibilità di rimodulare il numero e il tempo di approntamento dei rimorchiatori portuali nelle fasi di ormeggio e disormeggio;

PRESO ATTO del condiviso orientamento ivi scaturito di avviare una fase di sperimentazione volta a rimodulare i termini operativi di approntamento e di intervento dei rimorchiatori, tenuto conto della rilevata sussistenza delle condizioni di natura tecnica, operativa e di sicurezza per procedersi in tal senso;

CONSIDERATO altresì, per come emerso nel corso dell'istruttoria tecnica dianzi riassunta, che il traffico mercantile tradizionale interessante il porto di Taranto risulta caratterizzato, prevalentemente, da navi da carico alla rinfusa, liquido o secco, e navi porta-contenitori di elevate doti di manovrabilità ed equipaggiate con sistemi propulsivi trasversali di manovra in grado di garantire - nel mantenimento dei medesimi standard di sicurezza - una maggior celerità e una sensibile riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni di ormeggio/disormeggio, rispetto a navi da carico alla rinfusa liquido o secco di pari stazza;

PRESO ATTO del progresso tecnologico costruttivo che ha interessato, nel corso degli anni, l'attività cantieristica navale che ha consentito, in particolare, di disporre di navi e rimorchiatori tecnologicamente più avanzati per quanto concerne manovrabilità e potenza;

CONSIDERATO che la Società Concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Taranto ha, negli anni, rinnovato la propria flotta impiegata nel porto di Taranto attraverso l'acquisizione di rimorchiatori di ultima generazione, maggiormente performanti;

VISTE le circolari nn.rr. DE. 3/1739 e DEM. 3/0969 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettivamente datate 17.07.2000 e 08.04.2002;

VISTI gli articoli 66 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RITENUTO in considerazione di quanto sopra esposto - nelle more di una stabilizzazione effettiva dei volumi di traffico del sorgitore da porre a base di una effettiva riorganizzazione di siffatto, servizio tecnico/nautico nell'ambito della indicenda prossima gara ai fini del relativo affidamento – stabilire, in via sperimentale e temporanea, una rimodulazione parziale delle condizioni e dei termini di relativo approntamento operativo quali stabiliti dal dianzi citato l'articolo 12 del vigente "Regolamento" reso esecutivo con ordinanza n. 364/2014 del 11.09.2014, mantenendo, altresì, inalterato l'attuale e vigente assetto organizzativo del servizio stesso;

ORDINA

Articolo 1

Le navi rientranti nelle categorie di cui ai punti A) e B) sottoelencati, durante le normali manovre d'ormeggio e/o disormeggio ai posti operativi esistenti negli specchi acquei del Mar Grande e del Mar Piccolo di Taranto, nonché ad Ovest di Punta Rondinella, devono richiedere l'ausilio dei rimorchiatori nel numero minimo indicato a fianco di ciascuna classe di tonnellaggio:

A) – NAVI ABILITATE AL TRASPORTO DI CARICHI SECCHI E CARICO IN GENERALE NON PERICOLOSO

TONNELLAGGIO	ORMEGGIO	DISORMEGGIO
Da 20.000 a 50.000 TSL	2	2
Da 50.001 a 100.000 TSL	3	2
Oltre 100.000TSL	4	3

B) – NAVI DOTATE DI ELICA TRASVERSALE (Bow – Thruster)

TONNELLAGGIO	ORMEGGIO	DISORMEGGIO
Da 20.000 a 30.000 TSL	1	1
Da 30.001 a 50.000 TSL	2	1
Da 50.001 e oltre TSL	2	2

Articolo 2

Per le navi che trasportano merci pericolose (navi aventi carico superiore al 5% di merci pericolose liquide o gassose al 25% della propria stazza netta e navi cisterna non munite di certificato gas-free), il numero minimo di rimorchiatori da impiegare durante le manovre di ormeggio e disormeggio è di:

TONNELLAGGIO	ORMEGGIO	DISORMEGGIO
Da 2.000 a 5.000 TSL	1	1
Da 5001 a 15.000 TSL	2	2
Da 15.001 a 30.000 TSL	3	2
Oltre 30.001	4	3

Articolo 3

La richiesta d'ormeggio e/o disormeggio deve pervenire alla Capitaneria di porto non prima di 2 (due) ore dall'orario di effettivo movimento della nave. Il Comandante della nave, direttamente o tramite l'Agenzia o l'Avvisatore Marittimo, per una migliore programmazione dei movimenti, dovrà non più tardi di un'ora prima del previsto movimento, confermare lo stesso. Da quel momento, con i servizi pronti ad operare, incominceranno a decorrere le maggiorazioni per mancata prestazione, in presenza di ritardo sull'inizio previsto.

Articolo 4

Qualora la manovra preveda l'utilizzo di n. 3 (tre) rimorchiatori, la richiesta dovrà pervenire alla Capitaneria di Porto con un preavviso di quattro ore dall'orario di effettivo movimento della nave.

Articolo 5

Qualora la manovra preveda l'utilizzo di n. 4 (quattro) rimorchiatori, la richiesta dovrà pervenire alla Capitaneria di Porto con un preavviso di sei ore dall'orario di effettivo movimento della nave.

Articolo 6

La presente Ordinanza, adottata in via sperimentale, entra in vigore il 05.05.2025 e cessa i suoi effetti il 05.12.2025, salvo diversa volontà espressa dall'Autorità Marittima. Durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, l'Ordinanza n. 153/2003 di questa Capitaneria di porto è sospesa.

Articolo 7

Pubblicità e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, pubblicata nell'apposita pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/taranto.

I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53, comma 4, del decreto legislativo luglio 2005, n. 171, fatta salva ogni ulteriore fattispecie sanzionatoria applicabile e ferma restando ogni eventuale responsabilità civile derivante dall'illecito.

La presente ordinanza non si applica:

- in caso di condimeteo avverse e/o proibitive, cui ogni attività è demandata all'autorizzazione della Capitaneria di Porto;
- alle unità navali dello Stato impiegate in servizi istituzionali a carattere d'urgenza, fermo restando che la responsabilità della conduzione della navigazione nello specchio acqueo interessato è di esclusiva responsabilità del Comandante dell'unità navale stessa.

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Rosario MEO